

REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE DEL FONDO PER PROGETTAZIONE INTERNA DI OPERE E LAVORI E PER LA REDAZIONE DI ATTI DI PIANIFICAZIONE

(commi 5 e 6 art. 92 D.lgs 163/2006)

Capo I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1-Oggetto del Regolamento

1. Le norme del presente regolamento hanno lo scopo di definire le modalità di ripartizione dell'incentivo di cui all'art. 92, commi 5 e 6 del Decreto Legislativo n. 163/2006, «Codice dei contratti pubblici».
2. Il presente regolamento definisce, in particolare, i criteri di ripartizione delle somme di cui al comma 1 del presente articolo fra i dipendenti dell'amministrazione comunale che svolgono una delle attività indicate dall'articolo 92 del suddetto decreto.
3. Il presente regolamento disciplina le quote degli incentivi non liquidati a partire dall'entrata in vigore del D.Lgs. 163/2006 ovvero dal 1 luglio 2006.

Art. 2-Definizione delle prestazioni

1. Per progetto di lavoro pubblico si intende quello relativo ad un intervento che rientri nell'ambito oggettivo di applicazione della legge. Le prestazioni previste per la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, per la Direzione dei Lavori e per le prestazioni previste per il Responsabile Unico del Procedimento fanno riferimento a quanto previsto dal D.Lgs.12.04.2006 n.163 e successivi decreti correttivi e dal D.P.R. 21.12.1999, n.554.
2. Per atto di pianificazione comunque denominato si intende, ai fini dell'erogazione dell'incentivo, ogni progetto di atto grafico e/o normativo, che pianifichi, disciplini o regolamenti, sia a livello generale che attuativo, l'assetto e l'uso del territorio, l'ambiente (sotto tutti i diversi profili di tutela previsti), le attività economiche e la pianificazione e gestione della mobilità e delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico.
3. Rientrano tra le prestazioni disciplinate dal regolamento le varianti ai progetti di lavori e agli atti di pianificazione, limitatamente al loro importo e alla loro dimensione, purchè aventi propria autonomia sotto il profilo delle prestazioni necessarie alla loro redazione e del procedimento di approvazione.

Art. 3 – Conferimento degli incarichi

1. Gli incarichi interni all'ente, di cui all'art.2 del presente Regolamento sono conferiti con determinazione del Responsabile del Settore Tecnico LL.PP - Urbanistica. Nel caso in cui gli incarichi siano trasversali a più settori, la determina di cui al presente articolo è adottata, di concerto, dai capi settore interessati. Nel caso di incarichi di coprogettazione, con ripartizione di competenze tra professionisti esterni all'ente e personale interno all'ente, l'atto di conferimento dell'incarico dovrà riportare una tabella che precisi i compiti dei singoli soggetti e il riparto delle competenze professionali e amministrative.
2. Nel provvedimento di conferimento dell'incarico sono indicati il Responsabile del Procedimento, se non già diversamente individuato, il tecnico o tecnici che assumono la responsabilità professionale del progetto, della direzione lavori, della sicurezza e del collaudo. Il tecnico o i tecnici titolari formali degli incarichi, devono essere in possesso dei requisiti richiesti dalla legge. Nel medesimo provvedimento od in un successivo atto integrativo, è altresì individuato il personale tecnico o amministrativo, anche appartenente ad unità organizzative esterne alle aree tecniche

COMUNE DI ISOLA DELLA SCALA
Allegato alla delibera della Giunta Municipale in data 04.09.08 n. 178

responsabili del progetto, che svolge attività specialistica di collaborazione ai fini della realizzazione del progetto. In ogni caso l'incarico per tutto il personale tecnico ed amministrativo deve essere formalizzato prima dell'inizio di ogni prestazione.

3. Il Responsabile di Settore, di concerto con il Responsabile del Procedimento designato, provvederà a formare l'elenco dei partecipanti all'attività di realizzazione di un'opera pubblica e di un atto di pianificazione, indicando i compiti e i tempi assegnati a ciascuno e le relative aliquote del fondo incentivante. L'elenco che precede dovrà essere allegato al provvedimento di incarico di cui al comma 2 e conservato agli atti.
4. Il conferimento degli incarichi deve tendere a coinvolgere progressivamente il maggior numero di tecnici assicurando un'equa ripartizione degli incarichi stessi. L'individuazione dei dipendenti cui affidare gli incarichi deve essere effettuata avuto riguardo al grado di professionalità, di esperienza e di specializzazione richiesto dal singolo intervento e ove possibile, secondo un criterio di rotazione.
5. I provvedimenti di liquidazione dei compensi dovuti a titolo di incentivazione sono di esclusiva competenza del Responsabile di Settore. Essi sono emessi dal Responsabile di Settore il quale proporrà l'atto di liquidazione, di concerto con il Responsabile Unico del Procedimento. La ripartizione delle quote dell'incentivo, dovrà avvenire sulla base dei criteri di riparto previsti dal presente regolamento, dalla determinazione di incarico, e tenuto conto dell'apporto tecnico ed amministrativo effettivo dato dai soggetti incaricati.
 1. L'incentivo viene ripartito, per ogni singolo lavoro pubblico o atto di pianificazione, comunque denominato, tra il responsabile unico del procedimento, gli incaricati della redazione del progetto, del piano di sicurezza, della direzione lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori, sulla base dei criteri di ripartizione contenuti nel presente regolamento, tenendo in ogni caso conto delle responsabilità professionali connesse con le singole prestazioni da svolgere.
 2. L'incentivo verrà ripartito tra il personale incaricato, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ovvero a tempo determinato, purché abbia prestato servizio per periodi continuativi superiori a sei mesi e un giorno, e che abbia partecipato all'attività di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza, collaudo e alla redazione di atti di pianificazione.
 3. L'incentivo verrà ripartito, alle medesime condizioni previste dal presente regolamento, anche tra il personale che, al momento della liquidazione dell'incentivo, abbia cessato il rapporto di lavoro presso l'amministrazione.
 4. L'erogazione di tale incentivo ai soggetti interessati si intende al lordo degli oneri fiscali e contributivi a carico dei dipendenti. L'entità effettiva e complessiva dell'incentivo prevista dal presente Regolamento rappresenta il tetto complessivo del costo per l'ente e va quindi considerata comprensiva di tutti gli oneri diretti ed indiretti quali a titolo esemplificativo IRAP, contributi previdenziali ecc.
 5. L'attività professionale che dà luogo alla corresponsione dell'incentivo deve essere svolta dal personale dipendente nel rispetto delle prescrizioni di legge e dei canoni tecnici relativi.
 6. Gli importi da corrispondere al personale interessato verranno imputati e liquidati direttamente sulla quota degli stanziamenti annuali per lavori pubblici ai sensi del combinato disposto dell'art. 92, comma 5 e dell'art. 93, comma 7 del D.Lgs 163/2006; il compenso incentivante per la redazione degli atti di pianificazione sarà iscritto in apposito intervento di spesa nel bilancio dell'esercizio in cui verrà programmata la predisposizione di uno dei suddetti atti.
 7. Per compiti affidati a professionisti esterni, le rispettive percentuali sono destinate a economie.

Art. 3-Polizze assicurative

L'ente provvede a stipulare apposite polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione, della Direzione Lavori e della Sicurezza in fase di progettazione e/o esecuzione e dei R.U.P..

Capo II – RIPARTIZIONE DEL FONDO

Art. 4 - Compenso Incentivante per opere o lavori pubblici

1. Il compenso incentivante è fissato nella misura del 2 (due) per cento dell'importo a base di gara di ciascuna opera o lavoro ed è ripartito fra i dipendenti, a titolo di compenso incentivante, per lo svolgimento delle attività indicate all'articolo 92, comma 5, del decreto.
2. La misura del compenso incentivante si ottiene moltiplicando per il 2% l'importo a base di gara dell'opera o del lavoro da appaltare. Concorrono alla formazione dell'importo a base di gara, per il calcolo del compenso incentivante, anche gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.
3. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti dell'ente, in quanto affidate a personale esterno all'organico dello stesso, costituiscono economie di spesa come stabilito dall'articolo 92, comma 5, del decreto.
4. In caso di perizie di variante e suppletive ex art. 132, comma 1 del decreto, qualora si sia resa necessaria la riprogettazione delle opere e sempre che le stesse non siano originate da errori o omissioni progettuali di cui alla lettera e) del predetto articolo, i tecnici incaricati della progettazione e/o della direzione lavori hanno diritto a percepire il compenso incentivante per un importo calcolato sul valore della perizia di variante e suppletiva.
5. Qual'ora la progettazione presentasse particolari specificità ed articolazioni il Responsabile dell'Area Tecnica LL.PP. - Urbanistica provvederà ad una diversa suddivisione del fondo in base alle specifiche competenze e professionalità

Art. 5- Compenso Incentivante per la redazione degli atti di pianificazione

1. Una somma pari al 30% della tariffa professionale relativa alla redazione di un atto di pianificazione è ripartita tra i dipendenti dell'Ente che lo abbiano redatto.
2. Per atti di pianificazione si intendono:
 - a) Pianificazione generale: PRG (P.A.T. e P.I nell'applicazione della L.R.V.11/2004) e loro varianti generali e parziali, Piani settoriali, Pianificazione attuativa, Piani particolareggiati, Piani di recupero, Piani di lottizzazione, Piani di insediamenti produttivi, Piani di edilizia economica e popolare;
 - b) Programmazione urbanistica: Programmi di riqualificazione urbana di iniziativa pubblica, Programmi integrati di intervento, Strumenti di programmazione e pianificazione urbanistica di iniziativa pubblica e mista pubblico-privata;
 - c) Norme e regolamenti in materia urbanistica ed edilizia: Regolamento edilizio, Regolamenti di settore in materia urbanistica, edilizia e comunque legati alla qualità urbana;
 - d) Piano dei servizi, Piano della mobilità, Piano urbano del traffico, Piano dei parcheggi e, comunque, ogni altro atto di pianificazione previsto e tipizzato dalle norme nazionali o regionali.
3. Il compenso incentivante di cui al comma 1 compete ai dipendenti incaricati della progettazione dell'atto di pianificazione, sempre che gli atti siano completi e idonei a successiva approvazione da parte degli organi competenti. Tale compenso incentivante è ripartito fra i dipendenti interessati secondo i criteri di cui all'allegato B.

4. Il dirigente competente per ogni atto di pianificazione di cui ai commi precedenti determina la costituzione di un gruppo di lavoro individuando i dipendenti cui affidare la redazione dell'atto di pianificazione.

Art. 6- Liquidazione degli incentivi per opere o lavori pubblici

1. La percentuale effettiva, nel limite massimo del 2% è stabilita, in rapporto alla complessità dell'opera da realizzare, secondo la seguente tabella:

Lavori di nuova costruzione	2%
Lavori di recupero del patrimonio edilizio esistente	2%
Lavori di qualificazione urbana (percorsi, parchi e giardini, arredo urbano e piste ciclabili, etc.)	2%
Lavori stradali di nuova costruzione	2,00%
Lavori di manutenzione e di segnaletica stradale	1,50%
Reti tecnologiche nel centro abitato	1,50%
Altri lavori pubblici	1,50%

2. L'incentivazione per la progettazione preliminare e definitiva (50% della quota di cui al successivo punto 5.a) verranno liquidate al momento dell'approvazione del progetto definitivo da parte della Giunta Comunale, l'incentivazione per il progetto esecutivo verrà liquidata a conclusione della fase di progettazione che si concretizza con l'approvazione del provvedimento amministrativo (rimanente 50% della quota di cui al successivo punto 5.a). L'incentivazione per la progettazione preliminare potrà venir liquidata (25% della quota di cui al successivo punto 5.a) nel caso di progetti finalizzati all'espletamento di procedure di appalti-concorso o nei casi dove l'iter progettuale si prolunghi per più di un anno dalla sua approvazione per ragioni non dipendenti dall'U.T.C.. Le somme da liquidare faranno riferimento a quanto previsto dal presente regolamento compresa l'eventuale redazione di perizie di variante e suppletive, ove le stesse non siano state originate da errori od omissioni progettuali di cui all'art. 25 comma 1 lettera d) della Legge.
3. La ripartizione del fondo è esplicitamente esclusa per gli acquisti di forniture e di servizi
4. Qualora il procedimento di realizzazione dell'intervento si arresti per scelte o motivazioni non dipendenti dal personale incaricato, il compenso incentivante è comunque corrisposto per le attività già espletate.
5. Il fondo si divide, in sintonia con le aliquote tariffarie, in due quote:
- una quota pari al 60% relativa alle prestazioni per la progettazione dei lavori pubblici;
 - una quota pari al 40% relativa alle prestazioni per la esecuzione dei lavori pubblici;
6. Suddivisione della quota riferita alla progettazione (60%)
- il 34% al Responsabile del procedimento ed ai suoi collaboratori;
 - il 35% ai tecnici che sottoscrivono o collaborano alla stesura del progetto assumendone la relativa responsabilità nell'ambito della propria competenza professionale, ognuno in proporzione alla singola prestazione;
 - il 10% (fino ad un massimo) ai collaboratori dei tecnici che sottoscrivono il progetto;

- d) 6% (fino ad un massimo) al personale amministrativo dell'ufficio tecnico che ha prestato la loro opera per la predisposizione, la formazione, la duplicazione e il perfezionamento del progetto e dei suoi allegati;
- e) 15% al Coordinatore della Sicurezza in fase Progettuale (C.S.P.);

7. suddivisione della quota riferita alla esecuzione (40%):

- a) il 39% al Responsabile del procedimento ed ai suoi collaboratori,
 - b) il 40% al Direttore dei Lavori ed ai suoi collaboratori,
- i collaboratori del Direttore dei lavori si distinguono in:
- Direttori operativi: tecnici che collaborano con il Direttore dei lavori nel verificare che lavorazioni di singole parti siano eseguite regolarmente nell'osservanza delle clausole contrattuali, nell'ambito delle competenze del proprio profilo professionale,
 - Ispettori di cantiere: tecnici che collaborano con il Direttore dei lavori nella sorveglianza dei lavori in conformità delle prescrizioni stabilite nel Capitolato speciale di appalto.
- c) il 15% al Coordinatore della Sicurezza in fase Esecutiva (C.S.E.)
 - d) il 6% (fino ad un massimo) al personale amministrativo dell'ufficio tecnico che ha prestato la propria opera per la predisposizione, la formazione, la duplicazione e il perfezionamento delle procedure legate alla D.L.;

Art. 7- Liquidazione degli incentivi per atti di pianificazione

1. La quota di fondo relativa alle prestazioni per la redazione degli atti di pianificazione è ripartita tra i soggetti incaricati secondo le percentuali indicate per ogni categoria di soggetti, ed in rapporto alle caratteristiche dell'incarico:
 - a) il 20 % al Responsabile del Procedimento;
 - b) fino al 60% al tecnico o ai tecnici che sottoscrivono l'atto assumendone la responsabilità professionale;
 - c) almeno il 20% al rimanente personale dell'ufficio tecnico che abbia partecipato direttamente alla predisposizione e alla redazione dell'atto di pianificazione, mediante contributo intellettuale e materiale ed ai collaboratori tecnici diversi, siano essi esterni o interni all'ufficio tecnico, che abbiano prestato la propria opera materiale per la predisposizione, la formazione, la duplicazione o il perfezionamento formale degli atti di pianificazione e dei suoi allegati.
2. In caso di incarico di coprogettazione con professionisti e/o soggetti esterni all'ente, le quote di riparto saranno il 50% delle percentuali di cui alle precedenti lettere b) e c).
3. L'importo corrispondente alle competenze determinate nel provvedimento di incarico per gli atti di pianificazione, come definiti nel presente Regolamento, verrà liquidato con le seguenti modalità:
 - a) Adozione da parte dell'organo competente (se prevista): 50%
 - b) Approvazione da parte dell'organo comunale competente o, in caso di competenza all'approvazione di altro ente, esecutività dell'atto con il quale vengono esaminate le osservazioni e deliberate le eventuali controdeduzioni all'atto di pianificazione adottato: 50% (100% nel caso non sia prevista la fase dell'adozione)

c) Qualora l'atto di pianificazione regolarmente redatto dai soggetti incaricati e validato sotto il profilo tecnico ed amministrativo dal Direttore di Area competente per materia, non sia approvato dall'organo competente entro 120 giorni dall'invio della proposta di deliberazione per l'approvazione, salvo il caso in cui sia restituito entro lo stesso termine al responsabile del procedimento per violazione di legge e/o degli indirizzi formulati dall'Amministrazione, le competenze relative agli atti di pianificazione possono essere interamente liquidate ai soggetti incaricati nei limiti di impegno determinati all'atto dell'incarico.

Art. 8- Cause di esclusione dal pagamento del compenso incentivante

1. Della quota di compenso incentivante, l'ammontare annuo netto spettante a ciascun dipendente non può superare il limite massimo dei due terzi della retribuzione lorda annua effettivamente percepita dal dipendente stesso e raggugliata al periodo di servizio per trattamento economico fondamentale, tredicesima mensilità ed indennità integrativa speciale, con esclusione di qualsiasi altro emolumento comunque denominato.
2. L'eventuale quota eccedente tale limite massimo, che non potrà essere riconosciuta nè conseguentemente essere corrisposta agli interessati, verrà utilizzata per attivare i meccanismi di perequazione retributiva previsti al successivo art. 3.3 comma 2.
3. Gli elaborati sono sottoscritti, dal tecnico o dai tecnici che assumono la responsabilità professionale del progetto o dell'atto di pianificazione, individuati nel provvedimento di conferimento e che, secondo le norme del diritto privato e della deontologia professionale, possono essere definiti autori e titolari del progetto o dell'atto di pianificazione medesimi.
4. Il progetto resta sempre nella piena disponibilità dell'amministrazione committente, la quale può usarlo a propria discrezione purché per le finalità pubbliche perseguite al momento dell'incarico.
5. Non hanno diritto a percepire il compenso incentivante:
 - a) i dipendenti incaricati della progettazione nel caso di varianti in corso d'opera originate da errori o omissioni del progetto esecutivo di cui all'articolo 132, comma 1 lettera e) del decreto, fatto sempre salvo il diritto dell'ente di rivalersi ai sensi del comma 2 dello stesso articolo 132 del decreto;
 - b) i dipendenti incaricati della progettazione di opere o lavori pubblici o di atti di pianificazione, quando il ritardo nella consegna degli elaborati progettuali superi di oltre la metà il termine assegnato;
 - c) i dipendenti incaricati della direzione dei lavori o dei collaudi che violino gli obblighi posti a loro carico dalla legge o dal regolamento o che non svolgano i compiti assegnati con dovuta diligenza.
6. L'accertamento della sussistenza di una delle ipotesi di cui al comma 1 è di competenza del dirigente competente.
7. Nel caso in cui ricorra una delle ipotesi di cui al comma 1, l'ente ha diritto di ripetere quanto eventualmente già corrisposto, salvo il risarcimento del danno qualora ne ricorrano i presupposti.

Art. 9- Spese escluse dagli incentivi

1. Sono escluse dall'incentivazione disciplinata dal presente regolamento le spese inerenti i rilievi, i sondaggi, gli studi e le indagini di natura specialistica, i calcoli strutturali, di impiantistica, di natura non corrente, che sono a carico dell'ente.

Art. 9- Disposizioni finali

1. Il presente regolamento sostituisce il «regolamento di cui all'art. 18, comma 1 della legge n. 109 dell'11/2/1994 - modifiche» approvato con deliberazione della giunta comunale n. ____ del _____.
2. Qualora le aliquote del 2 per cento e del 30 per cento fossero modificate con provvedimento legislativo o con disposizione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, o con altra disposizione normativa, nelle more dell'adeguamento del presente Regolamento, questo continuerà a trovare applicazione ove non incompatibile con le norme sopravvenute, fermo restando che le aliquote e le ripartizioni saranno riferite alla nuova misura dell'incentivo.
3. Il presente regolamento entra in vigore dopo la sua pubblicazione.

Allegato A

Nel caso in caso di progetti redatti da professionisti esterni il fondo avrà le seguenti ripartizioni:

- a.1) responsabile del procedimento: 40% elevato al 70%
- a.2) coordinamento della sicurezza in fase di progettazione: dal 20% al 30%.
- a.3) altri collaboratori: massimo 15% (della quota di cui al p.a.1).

Allegato B

Nel caso in caso la Direzione Lavori sia affidata professionisti esterni il fondo avrà le seguenti ripartizioni:

- b.1) responsabile del procedimento : 40% elevato al 70%
- b.2) coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione: dal 20% al 30%.
- b.3) altri collaboratori: massimo 15% (della quota di cui al p.b.1).